

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la A.C. Cattolica Calcio S.r.l. ha stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo un contratto di mutuo di E. 838.000,00 con contestuale erogazione a saldo a rogito Notaio Franco Lupo del 18/11/2003 rep. 3866/5533 registrato a Roma il 02/12/2003 per la durata di 15 anni in ammortamento dall'1/12/2003 per la ristrutturazione dello stadio comunale di Cattolica nell'ambito della Convenzione Provincia di Rimini - CONI-ICS;

Richiamata le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 104 del 4/12/2007, avente per oggetto: "Modifica della convenzione Rep. n. 19.193 del 4/9/2000 stipulata con la A.C. Cattolica Calcio SRL - approvazione testo contrattuale ricognitivo", con la quale è stato approvato il nuovo schema di concessione in uso di impianto sportivo da stipulare con l'A.C. Cattolica Calcio SRL, che, all'art. 12, prevede l'accollo del debito della concessionaria derivante dal mutuo contratto fra la stessa concessionaria e l'Istituto di Credito Sportivo ;
- n. 113 del 20/12/2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2008/2010;
- n. 9 del 07.02.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, di variazione al bilancio di previsione 2008, con la quale, fra l'altro, si è provveduto a stanziare appositi fondi nel bilancio annuale e pluriennale dell'ente per il pagamento delle rate del mutuo e all'aggiornamento dell'elenco mutui facenti capo al Comune di Cattolica, includendo il contratto in oggetto citato;

Richiamata la convenzione rep. n.19.193 del 4/12/2007, stipulata fra il Comune di Cattolica e l'A.C. Cattolica Calcio SRL, che all'art. 12 recita:

- " 1. A fronte della riduzione della durata del rapporto concessorio (15 anni a decorrere dal 25/7/2002) il Comune si accolla le obbligazioni cui la concessionaria è tenuta, al momento della stipula del presente atto, nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo (ratei residui) in relazione al contratto di mutuo stipulato a rogito Notaio Avv. Franco Lupo Rep. n. 38668 - Racc. n. 553 del 18/11/2003 assunto per l'esecuzione delle pere di ristrutturazione dell'impianto (allegato C del presente atto).
2. L'Amministrazione concedente provvederà a pagare direttamente all'Istituto finanziatore il debito residuo alle condizioni previste nel contratto di mutuo sopra indicato."

Preso atto che:

- la stipula della citata convenzione è avvenuta in data 22.01.2008, e pertanto la decorrenza dell'accollo corrisponde alla rata n. 9 scadente in data 31/5/2008, come risulta dall'allegato piano di ammortamento del mutuo n. 25228;
- che con nota del 26.11.2007 acquisita al prot. n. 22328 in data 1.12.2007 l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aderire all'accollo del mutuo di E. 838.000,00 contratto dalla A.C. Cattolica Calcio S.r.l. da parte del Comune di Cattolica che lo

garantirà con delegazioni di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 art. 206;

Accertato che con l'accollo del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall'art. 204, 1 comma, del D.Lgs. n. 267;

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1 comma lett. a del D.Lgs. n. 267, con l'intervenuta approvazione del conto consuntivo 2006;

Visto che, con atto consiliare n. 113 del 20/12/2007 è stato deliberato il bilancio dell'esercizio 2008 ed il bilancio pluriennale per gli anni dal 2008 al 2010 e che con successiva variazione di cui all'atto n. 9 del 07.02.2008, sopra richiamato, sono state approvate le successive variazioni e sono state incluse le previsioni relative all'accollo del mutuo di cui sopra;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di accollarsi, ai sensi dell'art. 1273 C.C., la seguente partita di cui la società individuata nelle premesse è debitrice nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo:

- debito per quota capitale di E. 663.379,70 che residua al 30/11/2007 sul mutuo di E. 838.000,00 in ammortamento dall'1/12/2003 previo pagamento da parte della A.C. Cattolica Calcio S.r.l. della rata in scadenza al 30/11/2007 pari ad E. 36.425,37, della parte di rata scadente il 31/05/2007 pari ad E. 1.308,08 ed una mora di E. 32,09 (calcolata al 30/11/2007), per un totale di E. 37.765,54.

2) di confermare il mantenimento, per tutta la residua durata del mutuo accollato, della destinazione dell'impianto finanziato alla disciplina sportiva per la quale è stato realizzato;

3) di subentrare nella titolarità passiva di tutte le obbligazioni e pattuizioni e precipuamente nel pagamento delle residue rate di ammortamento del predetto mutuo contratto dalla A.C. Cattolica Calcio S.r.l. con l'Istituto per il Credito Sportivo, alle medesime condizioni tutte contenute nei contratti a rogito Notaio Franco Lupo in data 18/11/2003, rep. n. 38668/5533 registrato a Roma il 2/12/2003, contratto di cui il Comune ha piena cognizione e che qui si intende espressamente richiamato, come parti integranti della presente deliberazione;

4) di obbligarsi a corrispondere al predetto Istituto alle scadenze contrattuali le semestralità residue del mutuo di E. 838.000,00, ammontati a E. 36.425,37 ciascuna, al netto della quota semestrale del contributo negli interessi di E. 1.637,42, concesso ai sensi dell'art. 4 della L. 18/2/1983 n. 50 nella misura del 1% nominale annuo;

5) di garantire le suddette residue semestralità di ammortamento del mutuo con una corrispondente quota delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio mediante delegazioni di pagamento sul Tesoriere ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs n. 267/2000;

6) di vincolare, quindi, irrevocabilmente e delegare a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo per tutta la durata dell'ammortamento la suddetta quota delle predette entrate dei primi tre titoli di bilancio nella misura di E. 72.850,74 annui;

7) di rilasciare delegazione "pro solvendo" e non "pro soluto" col conseguente obbligo per il Comune di

soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l'Istituto per il Credito Sportivo di quanto quest'ultimo non possa eventualmente conseguire per una qualsiasi ragione dal Tesoriere, ivi compresi gli interessi di mora, sempre alle condizioni previste nel contratto di mutuo, in caso di ritardato pagamento delle rate;

8) di emettere sul Tesoriere medesimo ed a favore dell'Istituto per il credito Sportivo, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 267/2000, un atto di delega sulle entrate come sopra vincolate per consentire i pagamenti alle scadenze contrattuali, delle residue semestralità di ammortamento del mutuo accollato, che saranno versati il 31 maggio ed 30 novembre di ciascun anno di ammortamento, a decorrere dal 31/05/2008 e fino al 30/1/2018 compreso;

9) di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il Tesoriere è tenuto ad effettuare, alle scadenze convenute, ogni pagamento relativo al debito assunto e che, in caso di ritardato versamento, il medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Istituto gli ulteriori interessi di mora nella stessa misura di quelli previsti all'art. 5 dei contratti di mutuo;

10) di autorizzare ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la Sig.a Rufer Claudia, in qualità di Dirigente responsabile dei Servizi Finanziari, a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune, l'atto pubblico di formalizzazione degli impegni assunti con la presente deliberazione;

11) di iscrivere annualmente in bilancio le somme che il Comune è tenuto a versare per il rimborso del residuo debito del mutuo accollato nei confronti dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35551/ASD-DEL Delibera G.C. n. 24 del 21.02.2008 pag.
